**Parlamento europeo**
2014-2019

*Commissione per lo sviluppo regionale*

**2018/0198(COD)**

25.9.2018

# ***I
# PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero
(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Commissione per lo sviluppo regionale

Relatore: Matthijs van Miltenburg

## *Significato dei simboli utilizzati*

| | |
|---|---|
| * | Procedura di consultazione |
| *** | Procedura di approvazione |
| ***I | Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) |
| ***II | Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) |
| ***III | Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) |

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

## *Emendamenti a un progetto di atto*

**Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

**Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

**INDICE**

**Pagina**

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....21

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero**
**(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo*,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0373),

– visti l'articolo 249, paragrafo 2, e in particolare l'articolo 175, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0228/2018),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018[1],

– visto il parere del Comitato delle regioni del ...[2],

– visti i pareri scritti e motivati inviati dalla Camera dei deputati italiana, dal parlamento portoghese e dal parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0000/2018),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 9**

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
[2] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (9) Nel pieno rispetto dell'assetto costituzionale e istituzionale degli Stati membri, il ricorso al meccanismo dovrebbe essere volontario ***per quanto concerne quelle regioni di frontiera di un determinato Stato membro dove esista un altro meccanismo efficace, o dove quest'ultimo potrebbe essere istituito in collaborazione con lo Stato membro limitrofo.*** Il meccanismo dovrebbe comprendere due misure: la firma e la conclusione di un Impegno transfrontaliero europeo (l'"Impegno") o la firma di una Dichiarazione transfrontaliera europea (la "Dichiarazione"). | (9) Nel pieno rispetto dell'assetto costituzionale e istituzionale degli Stati membri, il ricorso al meccanismo dovrebbe essere volontario Il meccanismo dovrebbe comprendere due misure: la firma e la conclusione di un Impegno transfrontaliero europeo (l'"Impegno") o la firma di una Dichiarazione transfrontaliera europea (la "Dichiarazione"). |

Or. en

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (13) Al fine di coordinare i compiti delle diverse autorità, che in alcuni Stati membri comprenderanno organismi legislativi nazionali e regionali, all'interno di un determinato Stato membro e tra autorità di uno o più Stati membri limitrofi, gli Stati membri ***che scelgono di ricorrere al meccanismo*** dovrebbero avere l'obbligo di istituire un punto di coordinamento transfrontaliero nazionale e, ove opportuno, punti di coordinamento transfrontaliero regionali e di definirne i compiti e le competenze nelle diverse fasi del meccanismo, vale a dire l'avvio, la conclusione, l'attuazione e il monitoraggio degli Impegni e delle Dichiarazioni. | (13) Al fine di coordinare i compiti delle diverse autorità, che in alcuni Stati membri comprenderanno organismi legislativi nazionali e regionali, all'interno di un determinato Stato membro e tra autorità di uno o più Stati membri limitrofi, gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di istituire un punto di coordinamento transfrontaliero nazionale e, ove opportuno, punti di coordinamento transfrontaliero regionali e di definirne i compiti e le competenze nelle diverse fasi del meccanismo, vale a dire l'avvio, la conclusione, l'attuazione e il monitoraggio degli Impegni e delle Dichiarazioni. |

Or. en

*Motivazione*

*L'obbligo di istituire punti nazionali di coordinamento transfrontaliero è imposto a tutti gli Stati membri.*

**Emendamento 3**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 24**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (24) Al fine di istituire una banca dati in conformità all'articolo ***8***, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le norme che disciplinano il funzionamento di tale banca dati e che regolano la protezione dei dati e il modello da utilizzare per la trasmissione, da parte dei punti di coordinamento transfrontaliero, delle informazioni sull'attuazione e sull'uso del meccanismo. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente alla procedura consultiva a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[28]. A fini pratici e di coordinamento, il comitato competente per la procedura di adozione degli atti di esecuzione dovrebbe essere il "comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei". | (24) Al fine di istituire una banca dati in conformità all'articolo *7*, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le norme che disciplinano il funzionamento di tale banca dati e che regolano la protezione dei dati e il modello da utilizzare per la trasmissione, da parte dei punti di coordinamento transfrontaliero, delle informazioni sull'attuazione e sull'uso del meccanismo. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente alla procedura consultiva a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[28]. A fini pratici e di coordinamento, il comitato competente per la procedura di adozione degli atti di esecuzione dovrebbe essere il "comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei". |
| [28] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). | [28] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |

Or. en

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 25**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(25) Le norme nazionali di attuazione devono specificare quali regioni di frontiera di un determinato Stato membro rientrano nell'ambito di applicazione di un Impegno o di una Dichiarazione. La Commissione sarà così in grado di determinare se per le frontiere non contemplate gli Stati membri abbiano scelto un meccanismo diverso.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 28**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (28) Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, del TUE, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Il ricorso allo specifico meccanismo istituito a norma del presente regolamento è volontario. Se uno Stato membro decide, ***su una determinata frontiera*** con uno o più Stati membri limitrofi, di continuare a eliminare gli ostacoli giuridici in una specifica regione transfrontaliera utilizzando i meccanismi efficaci da esso predisposti a livello nazionale o istituiti, formalmente o informalmente, in collaborazione con uno o più Stati membri limitrofi, non è necessario fare ricorso al meccanismo istituito a norma del presente regolamento. Allo stesso modo, se uno Stato membro decide, ***su una determinata frontiera*** con | (28) Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, del TUE, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Il ricorso allo specifico meccanismo istituito a norma del presente regolamento ***di risolvere gli ostacoli giuridici nelle regioni transfrontaliere*** è volontario. Se uno Stato membro decide, ***per un determinato progetto congiunto*** con uno o più Stati membri limitrofi, di continuare a eliminare gli ostacoli giuridici in una specifica regione transfrontaliera utilizzando i meccanismi efficaci da esso predisposti a livello nazionale o istituiti, formalmente o informalmente, in collaborazione con uno o più Stati membri limitrofi, non è necessario fare ricorso al meccanismo istituito a norma del presente regolamento. |

| | |
|---|---|
| uno o più Stati membri limitrofi, di aderire a un meccanismo efficace già esistente, istituito formalmente o informalmente da uno o più Stati membri limitrofi, a condizione che tale meccanismo preveda la possibilità di adesione, anche in questo caso non è necessario fare ricorso al meccanismo istituito a norma del presente regolamento. Il presente regolamento non va dunque oltre quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi in relazione alle regioni transfrontaliere per le quali gli Stati membri non dispongono di meccanismi efficienti per eliminare gli ostacoli giuridici esistenti**,** | Allo stesso modo, se uno Stato membro decide, ***per un determinato progetto congiunto*** con uno o più Stati membri limitrofi, di aderire a un meccanismo efficace già esistente, istituito formalmente o informalmente da uno o più Stati membri limitrofi, a condizione che tale meccanismo preveda la possibilità di adesione, anche in questo caso non è necessario fare ricorso al meccanismo istituito a norma del presente regolamento. ***Infine, se uno Stato membro decide con uno o più Stati membri limitrofi, di istituire, formalmente o informalmente, un nuovo meccanismo efficace per risolvere gli ostacoli giuridici che si frappongono all'attuazione di un progetto congiunto nelle regioni transfrontaliere, non è necessario fare ricorso al meccanismo istituito a norma del presente regolamento.*** Il presente regolamento non va dunque oltre quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi in relazione alle regioni transfrontaliere per le quali gli Stati membri non dispongono di meccanismi efficienti per eliminare gli ostacoli giuridici esistenti**.** |
| | Or. en |

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo per consentire, in relazione a una regione transfrontaliera, l'applicazione in uno Stato membro delle disposizioni giuridiche di un altro Stato membro, qualora l'applicazione delle disposizioni giuridiche del primo Stato membro costituisca un ostacolo giuridico all'attuazione di un progetto congiunto ("il meccanismo"). | 1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo ***volontario*** per consentire, in relazione a ***un singolo progetto congiunto in*** una regione transfrontaliera, l'applicazione in uno Stato membro delle disposizioni giuridiche di un altro Stato membro, qualora l'applicazione delle disposizioni giuridiche del primo Stato membro costituisca un ostacolo giuridico all'attuazione di un progetto congiunto ("il |

meccanismo").

Or. en

*Motivazione*

*La formulazione della proposta solleva dubbi di interpretazione in relazione al fatto che uno Stato membro possa scegliere di ricorrere al meccanismo per ogni singolo "progetto congiunto" oppure sia costretto a decidere in merito all'applicazione del meccanismo per tutti i possibili "progetti congiunti" lungo una frontiera. Il relatore intende evitare che gli Stati membri che attualmente non dispongono di meccanismi non abbiano altra scelta se non quella di ricorrere al meccanismo transfrontaliero europeo. L'applicazione di tale meccanismo dovrebbe avvenire su base volontaria con una valutazione caso per caso dello Stato membro.*

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri ***scelgono*** o il meccanismo o altre modalità esistenti per eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono l'attuazione di un progetto congiunto nelle regioni transfrontaliere ***lungo una determinata frontiera*** con uno o più Stati membri limitrofi. | 1. Gli Stati membri ***possono scegliere*** o il meccanismo o altre modalità esistenti per eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono l'attuazione di un progetto congiunto nelle regioni transfrontaliere con uno o più Stati membri limitrofi. |

Or. en

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Uno Stato membro può anche decidere, per quanto riguarda ***una determinata frontiera*** con uno o più Stati membri limitrofi, di aderire a una modalità efficace già esistente istituita formalmente o informalmente da uno o più Stati membri | 2. Uno Stato membro può anche decidere, per quanto riguarda ***un progetto congiunto nelle regioni transfrontaliere*** con uno o più Stati membri limitrofi, di aderire a una modalità efficace già esistente istituita formalmente o informalmente da uno o più Stati membri |

| | |
|---|---|
| limitrofi. | limitrofi. |

Or. en

**Emendamento 9**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Uno Stato membro può altresì decidere con uno o più Stati membri limitrofi, di istituire, formalmente o informalmente, un nuovo meccanismo efficace per risolvere gli ostacoli giuridici che si frappongono all'attuazione di un progetto congiunto nelle regioni transfrontaliere.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Gli Stati membri possono decidere di ricorrere al meccanismo, ma potrebbero altresì scegliere di aderire a meccanismi comuni esistenti per risolvere ostacoli giuridici o addirittura di creare nuovi meccanismi a tal fine.*

**Emendamento 10**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. ***Lo*** Stato membro ***che sceglie di ricorrere al meccanismo*** istituisce uno o più punti di coordinamento transfrontaliero in uno dei seguenti modi: | 1. ***Ciascun*** Stato membro istituisce uno o più punti di coordinamento transfrontaliero in uno dei seguenti modi: |

Or. en

*Motivazione*

*Nella proposta del relatore, i punti di coordinamento transfrontaliero saranno fondamentali*

*per valutare se e come possono essere risolti gli ostacoli giuridici. Il relatore pertanto propone l'istituzione obbligatoria dei punti di coordinamento transfrontaliero in ogni Stato membro. Poiché l'applicazione del meccanismo sarà attivata su base volontaria, spetta agli Stati membri decidere in merito alla capacità amministrativa di tali punti di coordinamento transfrontaliero.*

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| d) mantenere i contatti con i punti di coordinamento transfrontaliero ***(laddove ne esistano)*** dello Stato membro o degli Stati membri limitrofi e con i punti di coordinamento transfrontaliero in altre entità territoriali dotate di poteri legislativi del proprio Stato membro o di un altro Stato membro; | d) mantenere i contatti con i punti di coordinamento transfrontaliero dello Stato membro o degli Stati membri limitrofi e con i punti di coordinamento transfrontaliero in altre entità territoriali dotate di poteri legislativi del proprio Stato membro o di un altro Stato membro; |

Or. en

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) su richiesta di una determinata autorità competente che assume l'impegno, situata in un altro Stato membro ***privo di punto di coordinamento transfrontaliero***, effettuare l'analisi preliminare di un documento di iniziativa; | c) su richiesta di una determinata autorità competente che assume l'impegno, situata in un altro Stato membro, effettuare l'analisi preliminare di un documento di iniziativa; |

Or. en

**Emendamento 13**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 10 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Il punto di coordinamento transfrontaliero competente analizza il documento di iniziativa. Mantiene i contatti con tutte le autorità competenti che assumono l'impegno, con il punto di coordinamento transfrontaliero nazionale e, ove opportuno, con altri punti di coordinamento transfrontaliero regionali nello Stato membro che assume l'impegno e con il punto di coordinamento transfrontaliero nazionale nello Stato membro che opera il trasferimento. | 1. Il punto di coordinamento transfrontaliero competente ***dello Stato membro che assume l'impegno*** analizza il documento di iniziativa. Mantiene i contatti con tutte le autorità competenti che assumono l'impegno, con il punto di coordinamento transfrontaliero nazionale e, ove opportuno, con altri punti di coordinamento transfrontaliero regionali nello Stato membro che assume l'impegno e con il punto di coordinamento transfrontaliero nazionale nello Stato membro che opera il trasferimento. |

Or. en

**Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Il punto di coordinamento transfrontaliero competente adotta, entro ***tre*** mesi dalla data di ricevimento del documento di iniziativa, una o più delle seguenti misure, che devono essere trasmesse per iscritto all'iniziatore: | 2. Il punto di coordinamento transfrontaliero competente adotta, entro ***sei*** mesi dalla data di ricevimento del documento di iniziativa, una o più delle seguenti misure, che devono essere trasmesse per iscritto all'iniziatore: |

Or. en

*Motivazione*

*La valutazione del documento di iniziativa può essere complessa e richiedere più tempo rispetto ai tre mesi proposti, in particolare considerando la pausa estiva e/o i periodi di vacanza.*

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***f bis) riorienta l'iniziatore verso il ricorso a un meccanismo esistente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, per risolvere l'ostacolo giuridico che si frappone all'attuazione del progetto congiunto.*** |

Or. en

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 11 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Una volta ricevuto il*** documento di iniziativa, anche il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento ***compie le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e può trasmettere*** le proprie osservazioni preliminari al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno. | ***Entro tre mesi dalla ricezione del*** documento di iniziativa, anche il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento ***trasmette*** le proprie osservazioni preliminari al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno. |

Or. en

*Motivazione*

*Il relatore è del parere che la preparazione di un progetto di impegno o di dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 possa avvenire solo nell'ambito di una buona cooperazione tra gli Stati membri impegnati a tale scopo. Al fine di ricevere il contributo dello Stato membro che opera il trasferimento (che conosce meglio le proprie disposizioni giuridiche che potrebbero essere trasferite allo Stato membro che assume l'impegno), modifica il presente articolo al fine di obbligare lo Stato membro che opera il trasferimento a inviare la propria risposta preliminare in seguito all'analisi del documento di iniziativa.*

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Qualora abbia richiesto un documento di iniziativa rivisto o specifiche informazioni supplementari, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno analizza il documento di iniziativa rivisto o le specifiche informazioni supplementari o entrambi e adotta, entro ***tre*** mesi dal loro ricevimento, le misure necessarie come se il documento di iniziativa fosse stato trasmesso per la prima volta. | 1. Qualora abbia richiesto un documento di iniziativa rivisto o specifiche informazioni supplementari, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno analizza il documento di iniziativa rivisto o le specifiche informazioni supplementari o entrambi e adotta, entro ***sei*** mesi dal loro ricevimento, le misure necessarie come se il documento di iniziativa fosse stato trasmesso per la prima volta. |

Or. en

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Qualora ritenga che il documento di iniziativa rivisto non sia stato ancora preparato in conformità all'articolo 10 o che le specifiche informazioni supplementari siano ancora insufficienti, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno, entro ***tre*** mesi dalla data di ricevimento del documento di iniziativa rivisto, informa per iscritto l'iniziatore della propria decisione di porre fine alla procedura. Tale decisione è debitamente giustificata. | 2. Qualora ritenga che il documento di iniziativa rivisto non sia stato ancora preparato in conformità all'articolo 10 o che le specifiche informazioni supplementari siano ancora insufficienti, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno, entro ***sei*** mesi dalla data di ricevimento del documento di iniziativa rivisto, informa per iscritto l'iniziatore della propria decisione di porre fine alla procedura. Tale decisione è debitamente giustificata. |

Or. en

**Emendamento 19**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Il punto di coordinamento transfrontaliero o l'autorità competente che assume l'impegno nello Stato membro che assume l'impegno redige un progetto di Impegno o di Dichiarazione sulla base del documento di iniziativa e in conformità all'articolo 14. | Il punto di coordinamento transfrontaliero o l'autorità competente che assume l'impegno nello Stato membro che assume l'impegno redige un progetto di Impegno o di Dichiarazione sulla base del documento di iniziativa e in conformità all'articolo 14 ***e la sua analisi preliminare dello stesso, nonché la reazione preliminare del punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento, di cui all'articolo 11***. |

Or. en

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) entro un termine massimo di ***tre*** mesi dal momento in cui ha trasmesso le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, o all'articolo 12, paragrafi 1 e 2; | a) entro un termine massimo di ***sei*** mesi dal momento in cui ha trasmesso le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, o all'articolo 12, paragrafi 1 e 2; |

Or. en

**Emendamento 21**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento esamina il progetto di Impegno o di Dichiarazione ricevuto a norma dell'articolo 15 e adotta, entro un termine massimo di ***tre*** mesi dal | 1. Il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento esamina il progetto di Impegno o di Dichiarazione ricevuto a norma dell'articolo 15 e adotta, entro un termine massimo di ***sei*** mesi dal |

| | |
|---|---|
| ricevimento del progetto e previa consultazione delle autorità competenti che operano il trasferimento, una o più delle seguenti misure: | ricevimento del progetto e previa consultazione delle autorità competenti che operano il trasferimento, una o più delle seguenti misure: |

Or. en

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 16 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Negli Stati membri in cui l'autorità competente che opera il trasferimento firma un Impegno o una Dichiarazione, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento trasmette, conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), ***i*** due esemplari originali firmati dall'autorità competente che opera il trasferimento. | 2. Negli Stati membri in cui l'autorità competente che opera il trasferimento firma un Impegno o una Dichiarazione, il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento trasmette, conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), ***uno dei*** due esemplari originali firmati dall'autorità competente che opera il trasferimento ***al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno***. |

Or. en

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno esamina la risposta trasmessa dal punto di contatto transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento e adotta, entro il termine massimo di ***un mese*** dal ricevimento di tale risposta, una o più delle seguenti misure, che devono essere | 1. Il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno esamina la risposta trasmessa dal punto di contatto transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento e adotta, entro il termine massimo di ***tre mesi*** dal ricevimento di tale risposta, una o più delle seguenti misure, che devono essere |

| | |
|---|---|
| trasmesse per iscritto all'autorità competente che opera il trasferimento: | trasmesse per iscritto all'autorità competente che opera il trasferimento: |

Or. en

**Emendamento 24**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) nel caso di cui ***al*** paragrafo ***2***, lettera a), finalizza l'Impegno o la Dichiarazione, ne firma due esemplari originali e ne restituisce uno al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento per la firma; | a) nel caso di cui ***all'articolo 16,*** paragrafo ***1***, lettera a), finalizza l'Impegno o la Dichiarazione, ne firma due esemplari originali e ne restituisce uno al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento per la firma; |

Or. en

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) nel caso di cui ***al*** paragrafo ***2***, lettera b), modifica di conseguenza l'Impegno o la Dichiarazione in relazione alle informazioni del progetto di Impegno o di Dichiarazione contemplate all'articolo 14, paragrafo 1, lettere f) e h), finalizza l'Impegno o la Dichiarazione, ne firma due esemplari originali e ne restituisce uno al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento per la firma; | b) nel caso di cui ***all'articolo 16,*** paragrafo ***1***, lettera b), modifica di conseguenza l'Impegno o la Dichiarazione in relazione alle informazioni del progetto di Impegno o di Dichiarazione contemplate all'articolo 14, paragrafo 1, lettere f) e h), finalizza l'Impegno o la Dichiarazione, ne firma due esemplari originali e ne restituisce uno al punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento per la firma; |

Or. en

**Emendamento 26**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) nel caso di cui ***al*** paragrafo ***2***, lettera c), informa l'iniziatore e la Commissione, indicando nel contempo le motivazioni addotte dall'autorità competente che opera il trasferimento; | c) nel caso di cui ***all'articolo 16,*** paragrafo ***1***, lettera c), informa l'iniziatore e la Commissione, indicando nel contempo le motivazioni addotte dall'autorità competente che opera il trasferimento; |

Or. en

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| d) nel caso di cui ***al*** paragrafo ***2***, lettera d), valuta le modifiche e procede a norma del presente paragrafo, lettera b), oppure ***avvia una seconda procedura a norma dell'articolo 9***, indicando i motivi per i quali l'autorità competente che assume l'impegno non ha potuto accettare, in tutto o in parte, le modifiche. | d) nel caso di cui ***all'articolo 16,*** paragrafo ***1***, lettera d), valuta le modifiche e procede a norma del presente paragrafo, lettera b), oppure ***procede come previsto alla lettera c) del presente paragrafo***, indicando i motivi per i quali l'autorità competente che assume l'impegno non ha potuto accettare, in tutto o in parte, le modifiche. |

Or. en

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Non appena ricevuto l'Impegno o la Dichiarazione, firmata anche dal punto di coordinamento transfrontaliero competente o dall'autorità competente che opera il trasferimento nei casi di cui al paragrafo 1, | 2. Non appena ricevuto l'Impegno o la Dichiarazione, firmata anche dal punto di coordinamento transfrontaliero competente o dall'autorità competente che opera il trasferimento nei casi di cui al paragrafo 1, |

| | |
|---|---|
| lettera a) o b), ***oppure qualora il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che opera il trasferimento abbia risposto positivamente nel quadro della seconda procedura di cui al paragrafo 1, lettera d),*** il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno: | lettera a) o b), il punto di coordinamento transfrontaliero competente dello Stato membro che assume l'impegno: |

Or. en

**Emendamento 29**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 25 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Entro il gg mm aaaa [il primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento più ***cinque*** anni; per l'Ufficio delle pubblicazioni: completare], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione dell'applicazione del presente regolamento sulla base di indicatori relativi all'efficacia, all'efficienza, alla pertinenza, al valore aggiunto europeo e al margine di semplificazione del medesimo. | Entro il gg mm aaaa [il primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento più ***tre*** anni; per l'Ufficio delle pubblicazioni: completare], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione dell'applicazione del presente regolamento sulla base di indicatori relativi all'efficacia, all'efficienza, alla pertinenza, al valore aggiunto europeo e al margine di semplificazione del medesimo. |

Or. en

## MOTIVAZIONE

### Introduzione

Nell'Unione europea le regioni transfrontaliere rappresentano circa il 40 % del territorio dell'Unione e ospitano quasi un terzo dei suoi 512 milioni di cittadini. Nel contempo, le regioni frontaliere europee conseguono in genere risultati economicamente inferiori, presentano tassi di disoccupazione più elevati e un'infrastruttura relativamente sottosviluppata rispetto alle regioni la cui ubicazione negli Stati membri è più centrale. È stato stimato che se il 20 % degli ostacoli esistenti alle frontiere venisse rimosso, il PIL delle regioni di frontiera crescerebbe del 2 %, il che corrisponde a circa 91 miliardi di EUR all'anno in termini di PIL. In passato molte regioni frontaliere d'Europa sono state il teatro di guerre e conflitti tra paesi.

Per tali ragioni l'articolo 174 del trattato di Lisbona non solo elenca la coesione economica e la coesione sociale quali obiettivi espliciti, ma anche la coesione territoriale (con particolare attenzione alle regioni transfrontaliere). Da tale prospettiva, la proposta di un meccanismo transfrontaliero europeo dovrebbe essere considerata come complementare a Interreg e ai gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT). La proposta di tale meccanismo mira a eliminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa in ambito transfrontaliero applicando, in un determinato Stato membro e in relazione a una regione transfrontaliera comune, le disposizioni giuridiche di uno Stato membro limitrofo per uno specifico progetto congiunto.

### Il meccanismo transfrontaliero europeo

Il relatore accoglie con favore e sostiene il proposito alla base della proposta della Commissione europea in merito "a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero" (meccanismo transfrontaliero europeo). Tale meccanismo potrebbe diventare uno strumento, parte di un insieme generale di strumenti, per promuovere una cooperazione transfrontaliera efficace e, di conseguenza, migliorare la ricchezza e il benessere degli abitanti e la qualità della vita nelle regioni frontaliere dell'UE.

Per alcune questioni sono necessari chiarimenti, in particolare per quanto riguarda la natura volontaria e l'ambito di applicazione del meccanismo, nonché la sussidiarietà e la proporzionalità della proposta.

È auspicabile che la proposta aggiunga uno strumento volontario all'insieme di strumenti a disposizione degli Stati membri al fine di stimolare la cooperazione transfrontaliera. Gli Stati membri dovrebbero sempre avere l'ultima parola sull'opportunità o meno di usare tale meccanismo.

Unitamente a tale aspetto, occorre che gli Stati membri siano in grado di scegliere, caso per caso, se usare il meccanismo per ogni singolo progetto congiunto oppure se usare un meccanismo esistente. Se gli Stati membri dovessero operare immediatamente una tale scelta per un'intera zona di confine, quelli che attualmente non possiedono meccanismi esistenti per l'eliminazione degli ostacoli in un contesto transfrontaliero, sarebbero virtualmente obbligati a utilizzare il meccanismo transfrontaliero europeo. Ciò compromette la natura volontaria della proposta.

Le modifiche proposte affrontano in modo adeguato le questioni relative alla proporzionalità e alla sussidiarietà. Il meccanismo transfrontaliero europeo diventa uno strumento volontario e può essere utilizzato secondo una modalità "a geometria variabile", per cui gli Stati membri,

ogni volta che identificano un ostacolo giuridico in un contesto transfrontaliero, scelgono se utilizzare un meccanismo esistente, istituire un nuovo meccanismo o impiegare il meccanismo transfrontaliero europeo. Gli Stati membri possono anche rifiutare, per motivi giustificati, di attivare qualsiasi meccanismo per l'eliminazione di un ostacolo giuridico o amministrativo. L'attivazione del meccanismo transfrontaliero europeo e l'autorizzazione concessa a uno Stato membro di applicare le proprie disposizioni giuridiche in un altro Stato membro richiede un'attenta analisi eseguita da tutte le parti interessate, ciò significa che le scadenze proposte dalla Commissione potrebbero essere troppo strette, per tale motivo alcune scadenze sono state modificate.

In ultimo, l'ambito tematico della proposta viene mantenuto quanto più possibile intatto. Dopo il rafforzamento della base volontaria della proposta, unitamente alla modifica della modalità di scelta a disposizione degli Stati membri tra tale meccanismo e i meccanismi esistenti, l'ambito di applicazione può rimanere ampio al fine di garantire l'esecuzione pratica del meccanismo transfrontaliero europeo per tutti i possibili progetti futuri che potrebbero essere intralciati da ostacoli giuridici o amministrativi in una regione transfrontaliera.

Il relatore ritiene che un'efficace applicazione del meccanismo transfrontaliero europeo possa essere fattibile solo se tutti gli Stati membri e tutte le autorità competenti degli Stati membri colgono l'opportunità di eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi collaborando secondo uno spirito di buona cooperazione e buon vicinato. La natura volontaria del meccanismo transfrontaliero europeo contribuirà a liberare appieno il potenziale delle regioni frontaliere europee.